

Incontro Impresa/Agenti del 6/10/1993

Intervenuti : - per l'Impresa : Riccio, Favarone
- per il G.A.A.T. : Bianchessi, Gatto, Regalzi, Signore

L'incontro ha avuto come momento centrale di riflessione il contesto economico attuale che si riflette negativamente sulla redditività delle Agenzie e della Compagnia.

Per quanto concerne la gestione del lavoro nell'ottica della centralità del cliente è stato ribadito il comune obiettivo di rendere più efficace ed efficiente l'operatività dei rapporti tra Aree ed Agenzie con particolare riguardo al fatto che l'Agente è il primo interlocutore del cliente e, in quanto tale, interprete principale della conservazione di questo patrimonio comune.

Ciò premesso, facendo riferimento al documento allagato presentato all'Impresa in data 1.10 u.s., che costituisce oggetto di richiesta da parte del G.A.A.T., si è convenuto quanto segue:

PUNTO 1 - DIRITTI SU SINISTRI

Verrà riconosciuto un contributo di £. 6.000 per ciascun sinistro definito totalmente con un esborso nell'anno (a prescindere da quello di generazione).

Rami meccanografici interessati (deleghe 1 e 3)

- Auto R.C. (12) (esclusi sin. CID debitrice)
- Auto Plurime (13) (esclusi sin. CID debitrice)
- Auto Rischi Diversi (18)
- MultigARANZIA (59)
- Globale Fabbricati (44)
- Incendio Rischi Ordinari (47)

I rimborsi attualmente riconosciuti per fotocopia e telefonate sono da intendersi assorbiti.

Decorrenza : 1/7/93

Adeguamento : 1/1/94 (per i criteri di adeguamento si fa riferimento al punto 3b.3 dell'Accordo Torino '86)

PUNTO 2 - AUMENTO DIRITTO FISSO ED ESTENSIONE AI RAMI 13 E 18

Il diritto attualmente riconosciuto per i Rami Elementari (punto 3b dell'Accordo Impresa/Agenti Torino '86) si intende elevato a £. 5.000.

Verranno verificate e definite le modalità idonee per consentire l'estensione di tale procedura ai rami 13 e 18 in considerazione del fatto che è espressamente convenuto che tale importo dovrà essere a carico del cliente.

Per la parte operativa verrà diramata specifica circolare.



Effetto : orientativamente 1/11/93 (da verificare in relazione alle modalità che verranno adottate)

Adeguamento : 1/1/94 (per i criteri di adeguamento si fa riferimento al punto 3b.3 dell'Accordo Torino '86)

Relativamente alle polizze in corso afferenti i rami 13 e 18, il nuovo diritto indicizzato potrà essere riconosciuto dal momento in cui la polizza interessata verrà sostituita o aggiornata con appendice (aggiornamento massimali e valore commerciale Furto/Incendio Autovetture - al momento Mod.F.475) che ne consenta comunque l'adeguamento o l'introduzione.

PUNTI 3-4 - INCENTIVAZIONI

Per il 1993 si procederà:

- alla revisione degli obiettivi semestrali R.E. con riduzione di 2 punti percentuali degli stessi (e conseguente adeguamento dei "minimi");
- alla revisione degli obiettivi di fine anno (RE e Vita) in relazione agli andamenti di mercato;
- allo stanziamento di un importo complessivo di L. 1.000.000.000 (da erogarsi completamente e che comunque costituirà l'importo massimo di esborso a questo titolo) per un'incentivazione straordinaria sulla nuova produzione "Vita Individuali" del quarto trimestre. Modalità da definire.

A partire dal 1994 il monte incentivazioni dell'1.41%, calcolato così come previsto al punto 2 dell'Accordo Torino '91 (*), verrà comunque erogato e costituirà il tetto massimo di esborso per l'Impresa. Restano da definire le modalità.

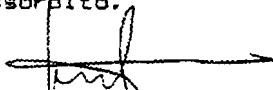
PUNTO 5 - PROVVISORIE RICORRENTI

Per i rischi ascrivibili ai Rami Elementari e Auto R.D.
- garanzia Infortuni - per i quali è prevista la possibilità di contratti poliennali, il capitolato dovrà contenere in alternativa alle aliquote di acquisto previste per il preconto, delle aliquote di provvigione ricorrente mediamente maggiorate del 20% (si fa riferimento al documento esaminato nel corso della riunione - base 10 = 12).

Le aliquote ricorrenti saranno riconosciute:

- sui contratti riguardanti rami o settori di ramo che già istituzionalmente non prevedono durata monoannuale;
- sulla nuova produzione con la sola esclusione delle sostituzioni di polizze che già sono state oggetto di erogazione di provvigioni precontate;
- con opzione di volta in volta scelta dall'Agente indipendentemente dalla durata contrattuale.

Il punto 4b dell'Accordo Torino '86 (provvigioni ricorrenti per affari acquisiti tramite brokers) è da intendersi assorbito.



PUNTO 6 - RIVALSA MENSILIZZATA

Fermo restando che in caso di frazionamento dei pagamenti verrà richiesta la corresponsione degli interessi, l'Impresa si riserva la soluzione di eventuali singoli casi che si presenteranno nella valutazione complessiva del rapporto di mandato.

PUNTO 7 - DIRITTI SU OPERAZIONE ADEGUAMENTO MASSIMALI

Ferma la procedura in atto (vedere circ. 56/93), verrà riconosciuto per il periodo dell'operazione (settembre '93 - agosto '94), oltre alle normali provvigioni, un contributo di £ 1000 per ciascun titolo effettivamente incassato.

Modalità da definire.

PUNTI 8-9 - LINEA VERDE/SPESE POSTALI

Verrà nel breve istituita specifica commissione di studio.

PUNTO 10 - CONGUAGLI PER AGGIORNAMENTO DEI MASSIMALI MINIMI

E' confermata la procedura prospettata in Sede di apposita Commissione con rinuncia da parte dell'Impresa all'obbligatorietà di incasso in caso di annullamenti e disdette (vedere circ. 55/93).

PUNTO 11 - PRECONTO SU APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO

Sulle appendici di regolazione premio, in caso di modifica della rate successive, le provvigioni di acquisto saranno riconosciute in preconto, per la durata residua, al momento del perfezionamento dell'appendice stessa.

In attesa della definizione delle modalità operative, si troveranno soluzioni "manuali" per gestire singoli casi di particolare rilevanza che verranno evidenziati.

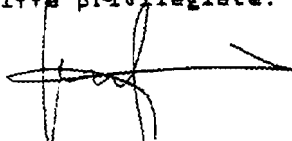
PUNTO 12 - SALVO BUON FINE

In mancanza di impedimenti di natura legale e fermo il fatto che dovranno comunque sussistere le condizioni per poter opporre l'inoperatività della garanzia, nel caso di incasso di titoli (polizze, appendici, quietanze - Auto RC esclusa) con assegni non andati a buon fine sarà consentito lo storno di premi e delle provvigioni.

Per gli aspetti operativi e per i casi di ammissibilità verrà diramata specifica circolare.

PUNTO 13 - PREVIDENZA

L'argomento è all'esame di specifica commissione. Sono in corso richieste di autorizzazione al Ministero per tariffe privilegiate.



PUNTO 14 - TASSA PUBBLICITA' - COSTI SEAT

In merito alla richiesta di estensione della partecipazione alle spese relative alla tassa sulla pubblicità e ai costi SEAT anche per le subagenzie, l'Impresa si riserva l'esame nell'ambito del nuovo piano di comunicazione e immagine.

PUNTO 15 - IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA OMEGA

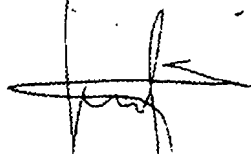
In attesa dell'avvio del nuovo programma di meccanizzazione, precisato che i problemi che si presentano sull'attuale sistema sono condizionati dalla saturazione degli spazi su disco, verrà discusso e definito un piano delle priorità realizzabili per assicurare la manutenzione e le possibili implementazioni del sistema in essere.

PUNTI AGGIUNTIVI

- a) Finanziamenti agevolati alle Agenzie: l'Impresa è disponibile a condizione che vengano salvaguardate le garanzie di recupero. A questo riguardo l'Impresa ha presentato un documento che costituisce traccia di massima e che verrà prossimamente definito nelle sue componenti.
- b) Accordo globale: nel contesto dato dall'Impresa a discutere un simile accordo la stessa altresì richiede che vengano inseriti i seguenti punti:
 - revisione e aggiornamento polizza infedeltà
 - obbligatorietà polizza AIL per i dipendenti di Agenzia
 - revisione criteri di intestazione dei conti correnti di Agenzia.Detto accordo dovrebbe essere discusso e definito nel più breve tempo possibile.

Torino, 6 ottobre 1993

- (*) Le Parti si danno atto che, agli effetti del "Monte Incentivazioni", non verranno considerati i riflessi che potranno derivare dall'entrata in vigore dei decreti attuativi sulla disciplina della "Previdenza Integrativa".



Incontro Impresa/Agenti del 6/10/1993

Intervenuti : - per l'Impresa : Riccio, Favaron
- per il G.A.A.T. : Bianchessi, Gatto, Regalzi, Signore

L'incontro ha avuto come momento centrale di riflessione il contesto economico attuale che si riflette negativamente sulla redditività delle Agenzie e della Compagnia.

Per quanto concerne la gestione del lavoro nell'ottica della centralità del cliente è stato ribadito il comune obiettivo di rendere più efficace ed efficiente l'operatività dei rapporti tra Aree ed Agenzie con particolare riguardo al fatto che l'Agente è il primo interlocutore del cliente e, in quanto tale, interprete principale della conservazione di questo patrimonio comune.

Ciò premesso, facendo riferimento al documento allegato presentato all'Impresa in data 1.10 u.s., che costituisce oggetto di richiesta da parte del G.A.A.T., si è convenuto quanto segue:

PUNTO 1 - DIRITTI SU SINISTRI

Verrà riconosciuto un contributo di £. 6.000 per ciascun sinistro definito totalmente con un esborso nell'anno (a prescindere da quello di generazione).

Rami meccanografici interessati (deleghe 1 e 3)

- Auto R.C. (12) (esclusi sin. CID debitrice)
- Auto Plurime (13) (esclusi sin. CID debitrice)
- Auto Rischio Diversi (18)
- Multigeranzia (59)
- Globale Fabbricati (44)
- Incendio Rischio Ordinari (47)

I rimborsi attualmente riconosciuti per fotocopia e telefonate sono da intendersi assorbiti.

Decorrenza : 1/7/93

Adeguamento : 1/1/94 (per i criteri di adeguamento si fa riferimento al punto 3b.3 dell'Accordo Torino '86)

PUNTO 2 - AUMENTO DIRITTO FISSO ED ESTENSIONE AI RAMI 13 E 18

Il diritto attualmente riconosciuto per i Rami Elementari (punto 3b dell'Accordo Impresa/Agenti Torino '86) si intende elevato a £. 5.000.

Verranno verificate e definite le modalità idonee per consentire l'estensione di tale procedura ai rami 13 e 18 in considerazione del fatto che è espressamente convenuto che tale importo dovrà essere a carico del cliente.

Per la parte operativa verrà diramata specifica circolare.



Effetto : orientativamente 1/11/93 (da verificare in relazione alle modalità che verranno adottate)

Adeguamento : 1/1/94 (per i criteri di adeguamento si fa riferimento al punto 3b.3 dell'Accordo Torino '86)

Relativamente alle polizze in corso afferenti i rami 13 e 18, il nuovo diritto indicizzato potrà essere riconosciuto dal momento in cui la polizza interessata verrà sostituita o aggiornata con appendice (aggiornamento massimali e valore commerciale Furto/Incendio Autovetture - al momento Mod.F.475) che ne consenta comunque l'adeguamento o l'introduzione.

PUNTI 3-4 - INCENTIVAZIONI

Per il 1993 si procederà:

- alla revisione degli obiettivi semestrali R.E. con riduzione di 2 punti percentuali degli stessi (e conseguente adeguamento dei "minimi");
- alla revisione degli obiettivi di fine anno (RE e Vita) in relazione agli andamenti di mercato;
- allo stanziamento di un importo complessivo di L. 1.000.000.000 (da erogarsi completamente e che comunque costituirà l'importo massimo di esborso a questo titolo) per un'incentivazione straordinaria sulla nuova produzione "Vita Individuali" del quarto trimestre. Modalità da definire.

A partire dal 1994 il monte incentivazioni dell'1.41%, calcolato così come previsto al punto 2 dell'Accordo Torino '91 (*), verrà comunque erogato e costituirà il tetto massimo di esborso per l'Impresa. Restano da definire le modalità.

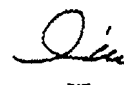
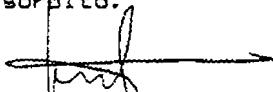
PUNTO 5 - PROVVIGIONI RICORRENTI

Per i rischi ascrivibili ai Rami Elementari e Auto R.D.
- garanzia Infortuni - per i quali è prevista la possibilità di contratti poliennali, il capitolato dovrà contenere in alternativa alle aliquote di acquisto previste per il preconto, delle aliquote di provvigione ricorrente mediamente maggiorate del 20% (si fa riferimento al documento esaminato nel corso della riunione - base 10 = 12).

Le aliquote ricorrenti saranno riconosciute:

- sui contratti riguardanti rami o settori di ramo che già istituzionalmente non prevedono durata monoannuale;
- sulla nuova produzione con la sola esclusione delle sostituzioni di polizze che già sono state oggetto di erogazione di provvigioni precontate;
- con opzione di volta in volta scelta dall'Agente indipendentemente dalla durata contrattuale.

Il punto 4b dell'Accordo Torino '86 (provvigioni ricorrenti per affari acquisiti tramite brokers) è da intendersi assorbito.



PUNTO 6 - RIVALSA MENSILIZZATA

Fermo restando che in caso di frazionamento dei pagamenti verrà richiesta la corresponsione degli interessi, l'Impresa si riserva la soluzione di eventuali singoli casi che si presenteranno nella valutazione complessiva del rapporto di mandato.

PUNTO 7 - DIRITTI SU OPERAZIONE ADEGUAMENTO MASSIMALI

Ferma la procedura in atto (vedere circ. 56/93), verrà riconosciuto per il periodo dell'operazione (settembre '93 - agosto '94), oltre alle normali provvigioni, un contributo di £ 1000 per ciascun titolo effettivamente incassato.
Modalità da definire.

PUNTI 8-9 - LINEA VERDE/SPESE POSTALI

Verrà nel breve istituita specifica commissione di studio.

PUNTO 10 - CONGUAGLI PER AGGIORNAMENTO DEI MASSIMALI MINIMI

E' confermata la procedura prospettata in Sede di apposita Commissione con rinuncia da parte dell'Impresa all'obbligatorietà di incasso in caso di annullamenti e disdette (vedere circ. 55/93).

PUNTO 11 - PRECONTO SU APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO

Sulle appendici di regolazione premio, in caso di modifica della rate successive, le provvigioni di acquisto saranno riconosciute in preconto, per la durata residua, al momento del perfezionamento dell'appendice stessa.

In attesa della definizione delle modalità operative, si troveranno soluzioni "manuali" per gestire singoli casi di particolare rilevanza che verranno evidenziati.

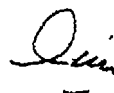
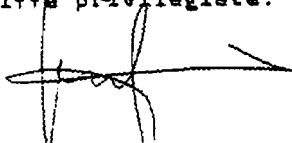
PUNTO 12 - SALVO BUON FINE

In mancanza di impedimenti di natura legale e fermo il fatto che dovranno comunque sussistere le condizioni per poter opporre l'inoperatività della garanzia, nel caso di incasso di titoli (polizze, appendici, quietanze - Auto RC esclusa) con assegni non andati a buon fine sarà consentito lo storno di premi e delle provvigioni.

Per gli aspetti operativi e per i casi di ammissibilità verrà diramata specifica circolare.

PUNTO 13 - PREVIDENZA

L'argomento è all'esame di specifica commissione.
Sono in corso richieste di autorizzazione al Ministero per tariffa privilegiata.



PUNTO 14 - TASSA PUBBLICITA' - COSTI SEAT

In merito alla richiesta di estensione della partecipazione alle spese relative alla tassa sulla pubblicità e ai costi SEAT anche per le subagenzie, l'Impresa si riserva l'esame nell'ambito del nuovo piano di comunicazione e immagine.

PUNTO 15 - IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA OMEGA

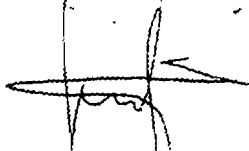
In attesa dell'avvio del nuovo programma di meccanizzazione, precisato che i problemi che si presentano sull'attuale sistema sono condizionati dalla saturazione degli spazi su disco, verrà discusso e definito un piano delle priorità realizzabili per assicurare la manutenzione e le possibili implementazioni del sistema in essere.

PUNTI AGGIUNTIVI

- a) Finanziamenti agevolati alle Agenzie: l'Impresa è disponibile a condizione che vengano salvaguardate le garanzie di recupero. A questo riguardo l'Impresa ha presentato un documento che costituisce traccia di massima e che verrà prossimamente definito nelle sue componenti.
- b) Accordo globale: nel contesto dato dall'Impresa a discutere un simile accordo la stessa altresì richiede che vengano inseriti i seguenti punti:
 - revisione e aggiornamento polizza infedeltà
 - obbligatorietà polizza AIL per i dipendenti di Agenzia
 - revisione criteri di intestazione dei conti correnti di Agenzia.Detto accordo dovrebbe essere discusso e definito nel più breve tempo possibile.

Torino, 6 ottobre 1993

- (*) La Parti si danno atto che, agli effetti del "Monte Incentivazioni", non verranno considerati i riflessi che potranno derivare dall'entrata in vigore dei decreti attuativi sulla disciplina della "Previdenza Integrativa".





TORO ASSICURAZIONI

Società per Azioni
10121 Torino
Via Arcivescovado, 16
Tel. (011) 57331
Telex 221567 - 221568 Toroas.
Telegr. Premiofisso - Torino
Casella Post. n. 471, 10100 Torino
P.IVA e Cod. Fiscale 00810180018

Cap. Soc. L. 35 miliardi int. vers.
Trib. di Torino 48/1883
C.C.I.A.A. Torino n. 70

Impresa autorizzata all'esercizio
delle Assicurazioni a norma
dell'art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n° 966

Circolare n. 54/64

Operativa dal: in corrente

Riferimenti: circ.n .27/84

Annulla: -

data 11 luglio 1984 ns. rif.

A: - Tutte le Agenzie

- Tutta l'Organizzazione Ispettiva

e p.c.: - Uffici aziendali interni ed esterni

Loro Sedi

Utenze telefoniche

Con riferimento a quanto previsto nell'art.2 "Utenze" (1° capov.) dell'Accordo Impresa/Agenti del 5/12/1983, Vi comunichiamo che, sciogliendo la riserva ivi espressa, abbiamo predisposto ordine alla SEAT per l'inserzione nell'elenco telefonico (pagine bianche), sotto la voce "Assicurazioni", del marchio, della "ragione sociale, del nominativo dell'Agente e dell'indirizzo dell'Agenzia.

Come ulteriore facilitazione rispetto a quanto previsto nell'art.2 dell'Accordo, il costo dell'inserzione è a carico dell'Impresa anche per quanto concerne l'indicazione del nominativo dell'Agente.

Per quanto riguarda in particolare le Agenzie di Città, l'inserzione (compreso il nominativo degli Agenti) comparirà, come per il passato, nell'ambito dell'apposito spazio riservato sugli elenchi telefonici delle Città sedi di Gerenza.

Resta inteso che le Agenzie che intendano effettuare pubblicità diversa da quella standard sopra illustrata trasmetteranno tempestivamente alla Direzione (Divisione Rapporti Contrattuali) fac-simile dell'inserzione desiderata. La Direzione, semprechè ritenga tale diversa pubblicità di suo gradimento, provvederà direttamente ad inoltrare il relativo ordine alla SEAT.

Solo a condizione che siano rispettate le modalità di cui sopra, la SEAT eseguirà l'ordine, con fatturazione all'Agenzia interessata, applicando le medesime facilitazioni accordate all'Impresa.

Inoltre, se la diversa pubblicità richiesta è da considerare in sostituzione di quella standard convenuta, la SEAT fatturerà all'Agenzia la sola differenza di costo tra la pubblicità standard (a carico dell'Impresa) e quella diversa di cui al nuovo ordine.

Con l'occasione Vi comunichiamo che a giorni inizierà l'invio alle Agenzie della lettera di autorizzazione alla voltura al nome dell'Agente stesso delle utenze telefoniche. Preghiamo quindi le Agenzie che ancora non avessero indirizzato all'Impresa la richiesta di autorizzazione alla voi tura predetta (v.paragrafo C) della circolare n.27/84 del 1°/4/1984) di provvedere, con cortese urgenza, in adempimento a quanto stabilito nel l'art.2 dell'Accordo citato.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE ITALIA
f. Ruggieri

P.S. per le Agenzie meccanizzate

La presente non riguarda, ovviamente, la linea telefonica dedicata alla trasmissione dati per la quale valgono particolari accordi.